



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2082 del 2018, proposto da:

Antonio Faro, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Noviello e Antonio Di Meglio, con domicilio digitale risultante da Reginde;

*contro*

Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Ciro Pasquale Ercolanes, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

a) della graduatoria definitiva, pubblicata dall'Ente in data 19 marzo 2018, con la quale il ricorrente è stato escluso dall'assegnazione del contributo integrativo al

canone di locazione di cui alla legge n. 431/98 e del bando del 29 settembre 2015 relativo all'annualità 2015, fascia "A"; b) in via subordinata, del bando del 29 settembre 2015, nella parte in cui prevede che i concorrenti all'assegnazione del contributo debbano produrre, a pena di esclusione, "copia leggibile del contratto di locazione regolarmente registrato"; c) di ogni ulteriore atto ad esso preordinato, connesso e/o consequenziale, ed in particolare dell'elenco provvisorio dei non ammessi, nel quale viene precisato che il Sig. Faro è stato escluso per non aver prodotto copia del contratto di locazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che

- con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla graduatoria definitiva pubblicata dal Comune di Torre del Greco in data 19 marzo 2018 ai fini dell'assegnazione del contributo integrativo al canone di locazione di cui alla legge n. 431/1998 e al bando del 29 settembre 2015;

- detti contributi sono erogati agli aventi diritto secondo l'ordine di graduatoria e, comunque, fino all'esaurimento dei fondi stanziati;

Considerato che il ricorso è stato notificato solo a un controinteressato ma che in caso di suo accoglimento potrebbe ledere gli interessi dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria de qua;

Rilevato che, pertanto, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti presenti nella graduatoria in questione;

Considerato che - in ragione del numero dei controinteressati (da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbero esclusi dal contributo) e delle difficoltà di reperirne gli indirizzi - la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che quest'ultima disposizione stabilisce che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

Ritenuto che - in ragione delle complessità sopra evidenziate, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano "circostanze particolari" per disporre che la notifica avvenga con "modalità diverse" da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco

nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014);

Ritenuto, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto della procedura (estremi del bando, graduatoria definitiva);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Sesta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 22 maggio 2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), così provvede:

- a) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte

motiva;

b) fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 22 maggio 2019.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paola Palmarini

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO